

AVV. FABRIZIO MASTRO

Patrocinante in Cassazione

AVV. COSIMO MAGGIORE

AVV. ALBERTO BAZZANO

AVV. UGO ROSSI
AVV. LUIGI DEL VENTO
AVV. GIORGIO PAPOTTI
DOTT.SSA MARTA GALANZINO
DOTT. ARTURO MARTINI

AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI

socio fondatore 1961-2010

ISTIGAZIONE ED AIUTO AL SUICIDIO: ANALISI E INQUADRAMENTO GIURICO-PENALE DEL FENOMENO BLUE WHALE - ULTIMA FOLLIA “SOCIAL” DEI TEEN AGERS – E DEL CASO CAPPATO - DJ FABO.

#BlueWhale #socialNetwork #SuicidioAssistito #istigazioneAlSuicidio

Nella presente nota si intende porre l'attenzione, partendo da due situazioni di fatto diametralmente opposte, su recenti applicazioni (in un caso ancora potenziale) della norma incriminatrice prevista e punita dall'art. 580 c.p. rubricata “*istigazione ed aiuto al suicidio*”, offrendo alcune considerazioni criminologiche e giuridico penali sul triste ed angosciante fenomeno del Blue Whale e sul caso del suicidio assistito di Fabio Antoniani (DJ Fabo) per cui è stato indagato Marco Cappato.

Gli organi di stampa ha segnalato, a più riprese, il diffondersi di un gioco “social” fra adolescenti e spesso minori che esiterebbe nella pratica del suicidio. In particolare, in seguito ad un servizio mandato in onda dal noto programma televisivo “le Iene”, è diventato di dominio pubblico il “fenomeno social” meglio conosciuto come BLUE WHALE: la balena blu.

Recentemente si è anche diffusa la notizia di indagini penali in corso da parte della Squadra Mobile di Pescara, Bologna e dei Carabinieri di Moncalieri

Si tratterebbe di un gioco *online*, nato e divenuto famigerato in Russia nel 2015 e diffusosi nella community del web attraverso varie tipologie di social network, il cui unico scopo appare quello di condurre i giovani adescati in rete al suicidio.

In Russia fonti ufficiali di stampa riferiscono di circa 150 morti collegate a alla Blue Whale, anche se nella maggior parte dei casi si fatica a provare un collegamento “eziologico” in concreto tra il suicidio e la conduzione del gioco in questione.

Blue Whale, ovvero balenottera blu, nome che richiama lo spiaggiamento volontario delle balene che poi le porta alla morte, è un gioco progettato e fatto circolare in rete sotto forma di “sfida” per gli adolescenti che decidono di prenderne parte. Gli ideatori del gioco, conosciuti come “tutor” o “curatori”, una volta attirata l'attenzione delle vittime, impongono una serie di cinquanta regole di tipo autolesionistico, da applicarsi



una al giorno le quali, abbinate a ritmi di vita totalmente stravolti – la vittima infatti ha l’obbligo di svegliarsi costantemente alle ore 4:20 – alla visione di video macabri ed alla costante e pressante idea di dover necessariamente superare il proprio limite, portano la vittima alla totale ed acritica convinzione di dover portare a termine il gioco con la regola numero 50: togliersi la vita lanciandosi dal palazzo più alto della propria città.

Il *modus operandi* del Blue Whale, impone anche ai soggetti che vi partecipano, di far immortalare ogni loro azione con il cellulare, compreso il momento del suicidio postato poi all’interno di gruppi presenti su famosi social network, e di inviare ai propri tutor delle foto prova subito dopo aver compiuto i vari atti lesionistici oggetto delle cinquanta regole imposte.

È operazione difficile inquadrare a livello normativo questo “gioco del suicidio”, ancor più difficile è indagare il rapporto tra i vari tutor e le vittime. Si è accertato tramite le prime indagini che le menti ideatrici del Blue Whale, non provengono solo dalla Russia, luogo di nascita del gioco online, ma contemporaneamente alla diffusione nei vari stati, si è allargato a macchia d’olio anche il bacino di persone che gestiscono le regole, creando dunque una sorta di “community” di persone che pongono come unico scopo, portare al suicidio chiunque prenda parte alla famigerata sfida delle 50 regole. È questo dunque il nodo fondamentale della trattazione; è fuori da ogni dubbio, che se i vari casi in Italia di (tentati) suicidi, collegati al fenomeno Blue Whale fossero accertati, si tratterebbe di istigazione o aiuto al suicidio, art 580 cp, norma che punisce *“chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni”* non solo, ma sempre secondo l’art 580 cp *“se la persona suddetta è minore degli anni quattordici (...) si applicano le disposizioni relative all’omicidio”*. Nel caso di specie, si potrebbe ipotizzare la presenza di una “associazione per delinquere (art. 416 c.p. finalizzata all’istigazione al Suicidio. Il fenomeno è molto preoccupante e non appare casuale che il Parlamento Italiano abbia la scorsa settimana approvato una legge per colpire e prevenire i fenomeni di “Cyberbullismo”.

Appare possibile affermare, nonostante manchino per ora procedimenti penali noti in Italia, che il “fenomeno” Blue Whale sia sussumibile in questa fattispecie di reato: basti pensare all’accanimento psicologico del conduttore/tutore ed al perseguimento di un obiettivo finale che questo gioco e i suoi creatori perseguono con dolosa preordinazione: ovvero il suicidio della vittima. All’interno delle varie regole imposte, infatti, vi è la numero 26, nella quale il tutor comunica alla vittima, il giorno nel quale obbligatoriamente quest’ultima dovrà togliersi la vita. Nei successivi 24 giorni, è frequente trovare anche delle minacce dai parte dei tutor affinché le vittime portino a termine il gioco: le fonti aperte riferiscono di minacce di vario genere quali possono essere ritorsioni contro la famiglia, o contro il giocatore stesso, minacce che impongono senza possibile via d’uscita la vittima a terminare il gioco, e quindi al suicidio.

È indubbia la partecipazione morale o psichica del tutor, quindi l’istigazione intesa come determinazione o pressione morale al suicidio affinché la vittima si tolga la vita, per poter parlare di istigazione al suicidio è necessaria una stretta relazione causale tra la condotta e l’evento-suicidio. Non è possibile escludere che vi possa essere anche una partecipazione fisica o materiale dei tutor: in linea di principio e secondo le regole del gioco, non dovrebbero esservi contatti reali tra tutor e vittime, se non foto e messaggi attraverso delle chat. Nonostante ciò i tutor stabilendo giorno, modalità e ora del decesso delle vittime, forniscono delle linee guida abbastanza dettagliate su quello che

deve avvenire e come deve avvenire, rafforzando o addirittura facendo sorgere il proposito di compiere il gesto finale.

Appare assai singolare che l'esperienza giudiziaria abbia trattato della norma in questione con riferimento ad un altro tema caldo degli ultimi anni ovvero quello del c.d. "suicidio assistito", differenziabile dall'eutanasia, quindi dall'omicidio del consenziente, in quanto nel caso suicidio assistito, è lo stesso paziente a compiere l'atto senza azione materiale di terzi, i quali invece nel caso dell'eutanasia pongono fine alla vita del paziente che ne ha fatto esplicita richiesta.

Nel c.d. "suicidio assistito", i soggetti terzi assistono il paziente per ogni altro aspetto che siano essi: gli spostamenti, il ricovero, la preparazione delle sostanze letali ed ogni altro aspetto legale post mortem. Sia dal punto di vista etico che giuridico appare evidente la differenza tra chi, come nel caso Blu Whale, conduce al suicidio attraverso un gioco online le vittime, e chi invece, come nel caso del suicidio assistito, si occupa per esempio della preparazione delle sostanze letali che condurranno poi il paziente alla morte, o accompagna materialmente la persona che vuole porre fine alla propria esistenza in paese straniero che consente questa pratica di "fine vita".

Per affrontare in dettaglio la questione è interessante esaminare la recente Richiesta di archiviazione del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Milano, in merito al caso Cappato, noto caso di suicidio assistito affrontato in larga misura dai mass media italiani, in cui Fabio Antoniani, dopo essere stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale che gli ha causato delle lesioni midollari a livello vertebrale, e dopo essere stato sottoposto a ogni tipo di cura, sperimentale e non, alla ricerca di un pur minimo miglioramento delle proprie condizioni fisiche, giungeva alla determinazione di voler porre fine alle proprie sofferenze e quelle dei suoi cari, attraverso il suicidio assistito in territorio Svizzero, pratica non permessa all'interno del territorio italiano. Dalla disamina del provvedimento del PM di Milano si legge che, dopo aver trovato informazioni riguardo le varie pratiche previste dall'ordinamento italiano, Antoniani entrava in contatto con Marco Cappato, che già precedentemente trattato situazioni simili e, dopo varie consultazioni, lo metteva in contatto con l'Associazione elvetica "Dignitas", autorizzata dall'ordinamento giuridico locale "all'accompagnamento alla morte volontaria" e affiancava Antoniani fino a che la stessa associazione non acconsentiva, dopo attenta analisi, al proseguimento dell'iter dell'accompagnamento della morte volontaria. Dopo la morte di Antoniani, Marco Cappato nel 2017, veniva iscritto al registro degli indagati per essersi recato in Svizzera e aver accompagnato l'infermo Fabio Antoniani presso la sede di Dignitas, dove quest'ultimo aveva programmato e dato corso al suo suicidio assistito.

Nella richiesta di archiviazione, oltre ad un'approfondita analisi della "relativa" disponibilità del diritto alla vita e dei fondamenti costituzionali e legislativi, i Pubblici Ministeri mettevano in evidenza come le condotte poste in essere dal Cappato, si siano esaurite nell'aver accompagnato Antoniani presso la clinica in Svizzera, ed aver assistito e, in minima parte, partecipato alle prove di autonomia motoria necessaria per l'auto-somministrazione del farmaco letale. Pertanto adottando un'interpretazione restrittiva dell'art 580 cp, queste azioni sono state ritenute non rientranti nel concetto di "agevolazione" previsto dalla norma. Infatti il complesso iter che ha portato al suicidio assistito dell'Antoniani si è composto da varie fasi successive, ognuna indipendente dalle altre. Tale frammentazione fisica e logistica delle varie fasi dell'iter è imputabile senza dubbio alle incapacità motorie del paziente che presuppongono un affidamento costante ad altri soggetti che agiscano in sua vece. Grava quindi sulla clinica Dignitas la

responsabilità di verificare le reali condizioni del paziente e l'esistenza di tutti i presupposti che la normativa elvetica prevede affinché l'aiuto al suicidio sia ritenuto legittimo, e per nulla sono state ritenute influenti in questa delicata fase la volontà del Cappato o la condotta agevolatoria precedente. Entrati nella fase esecutiva poi, dopo svariate visite mediche di controllo nel quale Antoniani aveva più volte espresso la sua ferma volontà di proseguire, Cappato non ha svolto ruolo materiale nella condotta "di fine vita" di Antoniani; sono stati dunque ritenuti penalmente irrilevanti tutti quegli atti preparatori posti in essere da Cappato, prima che il paziente venisse ammesso all'interno della clinica Dignitas.

La irrilevanza penale della condotta di Cappato derivava da un'altra importante serie di considerazioni.

Il riconoscimento del diritto costituzionale a rinunciare, in casi ben determinati, alla propria vita anche mediante atti direttamente auto-lesivi, fa venire meno il bene giuridico tutelato dalla norma, in quanto il suicidio diventa, nelle situazioni specifiche e ben delimitate al cui novero apparteneva il caso Antoniani, "*diritto esigibile e non più mero fatto, al più tollerato*". Ne deriva che la condotta di aiuto al suicidio nel caso di malati terminali o con patologie gravissime e irreversibili, che questi ritengano lesive della propria dignità, diviene una condotta radicalmente inoffensiva e di conseguenza ex art. 580 c.p., penalmente irrilevante.

Il difficile equilibrio argomentativo dei PPMM fra mancanza di tipicità, inoffensività, non punibilità o giustificazione della condotta del Cappato, si sviluppa lungo altre interessanti considerazioni in diritto del provvedimento. I PPMM ipotizzano che il diritto al suicidio delle persone nelle condizioni dell'Antoniani rientri fra le ipotesi in cui è esclusa l'antigiuridicità di un fatto tipico: nello specifico sarebbe invocabile l'art. 51 c.p. poiché Antoniani avrebbe esercitato il "diritto al suicidio", e siccome nella struttura dell'art. 580 c.p. vi sarebbe il concorso necessario di persona che non commette reato (il suicidio nel nostro ordinamento non è fatto incriminato) e di una punibile, a favore del Cappato si configurerebbe una sorta di causa di giustificazione impropria, poiché costui avrebbe aiutato una persona ad esercitare un diritto e, pertanto, la sua condotta – ove se ne volesse riconoscere tipicità ai sensi dell'art. 580 c.p.- sarebbe comunque non punibile perché non antigiuridica.

In attesa della decisione del GIP, appare dunque penalmente irrilevante la condotta chi, come nel caso Cappato, affianca un paziente infermo, che vede nel suicidio assistito niente di meno che una liberazione dai propri dolori e sofferenze, ma soprattutto un modo per porre fine alle sofferenze dei propri familiari, e per poter in maniera dignitosa ed in piena coscienza accelerare quel processo inesorabile che in ogni caso lo avrebbe condotto alla morte.

Molto meglio la norma in commento si attaglia a casi in cui "qualcuno" per gioco, o per beceri scopi personali, dopo aver adescato dei minorenni sui social network, inducano questi ultimi a fronteggiarsi in una sfida di 50 regole il cui ultimo atto è un suicidio ripreso e postato in rete da chi questo gioco lo ha creato e lo gestisce.

Si ringrazia vivamente Gabriele Dell'Aquila per l'importante contributo alla stesura della nota e per i lavori di ricerca sul fenomeno studiato.

Torino, 25 maggio 2017

Avv. Cosimo Maggiore